

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
(BONIFACIO)

NELLA SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1976

#### Nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente disciplina del regolamento di giurisdizione consente alle parti, finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, di chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione la risoluzione della questione di giurisdizione: la proposizione dell'istanza determina l'automatica sospensione del giudizio di merito.

Purtroppo, negli ultimi anni, vi è stato un numero eccessivo di ricorsi per regolamento preventivo della giurisdizione che non trova, nell'economia del processo, una razionale giustificazione.

Sono infatti attualmente più di mille i procedimenti per regolamento di giurisdizione pendenti avanti alle sezioni unite della corte di cassazione e il numero di nuovi regolamenti accenna ad aumentare sensibilmente.

Da questa situazione deriva che — proprio in considerazione del lungo tempo necessario per giungere alla soluzione dell'in-

cidente di giurisdizione — la durata del processo, invece di essere abbreviata, risulta notevolmente appesantita.

Se poi si tiene presente che la maggior parte di tali controversie riguardano rapporti di lavoro subordinato, appaiono evidenti i riflessi di ordine sociale dell'attuale situazione. Il lavoratore, al quale, con la recente legge 11 agosto 1973, n. 533, è stato riconosciuto il diritto di ottenere con particolare sollecitudine il soddisfacimento delle proprie pretese, finisce in realtà per vedere ritardato il riconoscimento dei propri diritti proprio dall'attuale disciplina di un istituto che era sorto per accelerare la definizione del giudizio.

Da ciò risulta evidente come sia necessario predisporre una nuova disciplina del regolamento di giurisdizione che elimini gli inconvenienti segnalati.

A questo scopo mira il disegno di legge che è stato elaborato.

L'autonomia di questo istituto e l'urgenza di provvedere giustificano, infine, la presentazione di uno specifico provvedimento per la sua modifica, senza che ciò venga ad incidere sulla generale riforma del processo civile che attualmente è all'attenzione premurosa del Governo.

Nel dettare la nuova disciplina dell'istituto è parso opportuno modellare il regolamento di giurisdizione su quello di competenza che non ha dato luogo ad inconvenienti nella misura sopra lamentati, sicchè entrambi sono analogamente previsti come mezzi di impugnazione avverso sentenze che hanno pronunciato, rispettivamente, sulla giurisdizione o sulla competenza (esclusione fatta, nel secondo caso, della sentenza dei conciliatori).

È parso però opportuno mantenere la precedente disciplina del regolamento preventivo di giurisdizione — qualificato adesso regolamento straordinario — nelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione sia o meno parte in causa e ciò perchè essa agisce non solo come parte di un determinato processo, ma anche come potere che mira a tutelare la propria sfera di attribuzioni.

Dalla nuova disciplina è derivata l'abrogazione del primo e non del secondo comma dell'articolo 41 del codice di procedura civile (il quale, nei rarissimi casi di applicazione, adempie ad una funzione in qualche misura equiparabile all'altra propria della opposizione ordinaria di terzo), e, in parte, dell'articolo 30 della legge istitutiva dei tribunali regionali amministrativi, di cui il TAR per il Lazio non ha esitato, di recente (ordinanza 3 marzo 1976, *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1976, n. 246), a sollevare questione di costituzionalità in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nonchè la parziale abrogazione dell'articolo 362 del codice, il quale, per la parte in cui sopravvive, implica l'estensione della normativa che si propone, a tutti i giudizi, pur se siano investiti giudici speciali.

Poichè, però, le questioni di giurisdizione assumono un rilievo maggiore di quello delle questioni di competenza, si è ritenuta la opportunità di introdurre, soltanto per le prime, il regolamento d'ufficio, che, invece,

viene soppresso per le seconde. La mancata richiesta di tale regolamento determina la definitività della statuizione del giudice, che ha declinato la propria giurisdizione (senza che ciò incida, ovviamente, sui poteri del giudice dichiarato munito di giurisdizione).

Il principio secondo cui il tempestivo esercizio dell'azione davanti al giudice incompetente, qualora la causa sia riassunta tempestivamente davanti al giudice ritenuto competente, vale a impedire la decadenza del diritto dedotto in giudizio (perchè alla pronuncia di incompetenza è riconosciuta la capacità di rimettere la controversia davanti al giudice dichiarato competente) è stato esteso, con la nuova formulazione dell'articolo 50-bis, anche alla ipotesi in cui il processo sia stato iniziato innanzi ad un giudice privo di giurisdizione purchè la riassunzione avvenga tempestivamente davanti al giudice dichiarato munito di giurisdizione. Questa estensione risponde ad esigenze di sostanziale giustizia, esigenze tanto più impellenti per quanto che l'esperimento della tutela degli interessi legittimi è costretto nel rispetto di termini perentori.

Una volta applicato anche ai rapporti tra giudici ordinari e speciali l'articolo 50-bis, viene meno, come si è già rilevato, la materia dei conflitti negativi e positivi di giurisdizione, di cui all'articolo 362, secondo comma, del codice.

La sostituzione del regolamento di giurisdizione (quale mezzo di impugnazione necessario o facoltativo delle sentenze con cui ogni giudice, ordinario o speciale, risolve questioni di giurisdizione) al regolamento preventivo — salva l'eccezione alla quale si è fatto cenno per la pubblica amministrazione — ha indotto ad innovare la disciplina del procedimento, che ne viene instaurato: disciplina, che è comune anche al regolamento di competenza, seppure, non è, per la massima parte, ricavata dalla vigente normativa di quest'ultimo.

Modificato è il modo di introduzione: deposito dell'istanza e delle memorie difensive nella cancelleria del giudice *a quo*, il cui cancelliere provvede alla trasmissione degli atti alla cancelleria della cassazione. Il procedimento, anche per il regolamento di giu-

risdizione, prevede il rito camerale, salvo che i regolamenti siano uniti a ricorsi ordinari, proposti contro la stessa sentenza.

Per quanto riguarda il regime transitorio si è stabilito che le nuove disposizioni in materia di regolamento di giurisdizione e di competenza non si applicano alle istanze già proposte alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge e ciò perchè la nuova normativa prevede una disciplina del regolamento di giurisdizione sin dal momento della sua proposizione, momento che, per le istanze già presentate, è ormai irrimediabilmente decorso.

Una analoga esigenza non sussiste invece per i regolamenti preventivi proposti nel caso che non sia intervenuta sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla giu-

risdizione. La soppressione anzi di tale regolamento — mantenuto come straordinario per la pubblica amministrazione — ha consigliato, per rendere immediatamente operativa la riforma, di stabilire la perdita di efficacia di tutte le istanze pendenti, con la sola eccezione di quelle proposte dalla pubblica amministrazione nei casi previsti dall'articolo 44 del codice di procedura civile.

A seguito di tale comminatoria di inefficacia si è disposto che la causa deve essere riassunta davanti al giudice di primo grado entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge che si propone. Il cancelliere presso la corte di cassazione deve restituire immediatamente il fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice *a quo*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La sezione VI del titolo I, del libro primo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

#### « SEZIONE VI

#### DEI REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

##### § 1 - DEL REGOLAMENTO ORDINARIO DI GIURISDIZIONE

Art. 41. - (*Regolamento necessario*). — La sentenza che, pronunciando sulle questioni di giurisdizione, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di giurisdizione.

Art. 42. - (*Regolamento facoltativo*). — La sentenza, che ha pronunciato sulle questioni di giurisdizione insieme col merito,

può essere impugnata con l'istanza di regolamento di giurisdizione, oppure nei modi ordinari, quando con la pronuncia sulla giurisdizione si impugna anche quella sul merito.

La proposizione dell'istanza di regolamento sospende i termini per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i quali riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la giurisdizione.

Art. 43. - (*Efficacia della sentenza che pronuncia sulla giurisdizione*). — Con la sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione il giudice che la pronuncia, indica, quando occorre, il giudice che ritiene munito di giurisdizione, fissando il termine nel quale la causa dovrà essere riassunta.

Se la sentenza non è stata impugnata con istanza di regolamento, il giudice indicato, davanti al quale la causa è riassunta nei termini, se ritiene a sua volta di essere privo di giurisdizione, richiede d'ufficio con ordinanza motivata il regolamento di giurisdizione fissando alle parti costituite il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione di memorie difensive e di documenti.

La mancata richiesta del regolamento rende incontestabile la giurisdizione del giudice indicato.

## § 2 - DEL REGOLAMENTO STRAORDINARIO DI GIURISDIZIONE

Art. 44. - (*Regolamento della pubblica amministrazione*). — La pubblica amministrazione, anche se non è parte in causa, può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

## § 3 - DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Art. 45. - (*Regolamento necessario*). — La sentenza che, pronunciando sulla com-

petenza anche a norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza.

Art. 46. - (*Regolamento facoltativo*). — La sentenza che ha pronunciato sulla competenza e sul merito della causa, può essere impugnata con regolamento di competenza, ovvero, quando con la pronuncia sulla competenza s'impugna quella sul merito, nei modi ordinari.

La proposizione dell'istanza di regolamento di competenza sospende i termini per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i quali riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza.

Art. 47. - (*Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza*). — La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con istanza di regolamento, rende incontestabili l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicata se la causa è riassunta nel termine perentorio, non superiore a tre mesi dalla comunicazione, che il giudice deve fissare.

Art. 47-bis. - (*Casi di inapplicabilità del regolamento*). — Le disposizioni degli articoli 45 e 46 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

#### § 4 - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 48. - (*Procedimento*). — Salvo quanto disposto nell'articolo 43, il regolamento si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento mediante ricorso che, sottoscritto dal procuratore, deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se si tratta di regolamento di giurisdizione, al ricorso si applica la disposizione dell'articolo 365.

Il cancelliere dà immediata notizia del deposito del ricorso o dell'ordinanza mediante biglietto di cancelleria alle parti, anche se contumaci, le quali possono presentare memorie difensive entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione.

Entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il cancelliere trasmette il fascicolo d'ufficio, copia autentica della sentenza, il ricorso o l'ordinanza e le eventuali memorie difensive alla cancelleria della corte di cassazione.

Sulla presentazione degli atti, di cui al precedente comma, da effettuarsi a cura del cancelliere, entro cinque giorni dalla ricezione, è fissata con decreto, non oltre il ventesimo giorno successivo, la data della adunanza della corte in camera di consiglio da tenersi non oltre novanta giorni.

Sul regolamento di giurisdizione la corte pronuncia a sezioni unite.

Il cancelliere dà notizia del decreto del presidente al pubblico ministero, che deve presentare conclusioni scritte almeno venti giorni liberi prima dell'adunanza, e alle parti costituite, che possono presentare memorie dieci giorni liberi prima dell'adunanza stessa.

Art. 48-bis. - (*Impugnazione di sentenza non definitiva*). — Nel caso in cui con regolamento di giurisdizione o di competenza sia impugnata una sentenza non definitiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 279, quarto comma, sulla sospensione dell'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria.

Art. 49. - (*Sentenza di regolamento*). — Il regolamento è pronunciato in camera di consiglio con sentenza.

La corte di cassazione statuisce sulla giurisdizione o sulla competenza e fissa il termine, non superiore a tre mesi, decorrente dalla comunicazione della sentenza, per la riassunzione della causa avanti il giudice che dichiara munito di giurisdizione o competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

Art. 50. - (*Connessione di regolamenti*). — Se avverso la stessa sentenza sono stati pro-

posti regolamenti di giurisdizione e di competenza, il primo presidente della corte di cassazione ne dispone la riunione fissando la data dell'adunanza di deliberazione delle sezioni unite in camera di consiglio e nominando il relatore.

Art. 50-bis. - (*Riassunzione della causa*). — Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato munito di giurisdizione o competente avviene nel termine fissato nella sentenza del giudice o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini suindicati, il processo si estingue ».

#### Art. 2.

L'articolo 362 del codice di procedura civile è sostituito con il seguente:

« Art. 362. - (*Decisioni dei giudici speciali*). — Alle decisioni in grado di appello o in un unico grado di un giudice speciale si applicano gli articoli da 41 a 43, e da 48 a 50-bis ».

#### Art. 3.

È abrogato l'articolo 367 del codice di procedura civile.

#### Art. 4.

L'articolo 368 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 368. - (*Regolamento straordinario di giurisdizione*). — La pubblica amministrazione, che è parte in causa, propone il regolamento, a norma degli articoli 364 e seguenti, mediante istanza, copia della quale è depositata nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa.

Se la pubblica amministrazione non è parte in causa, la richiesta per la decisione delle sezioni unite è fatta dal prefetto con

decreto motivato, da depositarsi nella cancelleria del giudice, avanti il quale pende la causa.

Il cancelliere dà immediata notizia della istanza o del decreto mediante biglietto di cancelleria alle parti, anche se contumaci, le quali possono presentare memorie difensive entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione.

Scaduto il termine, il giudice adito sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

Si applicano i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 48 e l'articolo 50-*bis* ».

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni transitorie)*

Le nuove disposizioni in materia di regolamento di giurisdizione e di competenza non si applicano alle istanze di regolamento già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Perdono tuttavia efficacia le istanze di regolamento di giurisdizione nel caso in cui non sia intervenuta sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla giurisdizione, ad eccezione di quelle proposte dalla pubblica amministrazione nei casi previsti dall'articolo 44 del codice di procedura civile.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la causa deve essere riassunta davanti al giudice di primo grado ovvero, se è stata proposta impugnazione, davanti al giudice dalla stessa, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fascicolo d'ufficio è immediatamente restituito dalla cancelleria della corte di cassazione a quella del giudice di merito.